

RISCATTO LAUREA AGEVOLATO DELLA LAUREA ESTESO SENZA LIMITE DI ETÀ.

Accolta richiesta Cosmed, resta il limite del periodo post 1995.

Alcune incertezze interpretative.

È stata accolta la proposta che COSMED e le sigle aderenti alla Confederazione hanno presentato nelle audizioni parlamentari e nell'incontro con il Governo (in allegato le proposte previdenziali Cosmed).

Sarà possibile chiedere il riscatto agevolato della laurea senza limite di età, nel disegno di legge tale facoltà era possibile solo fino al compimento del 45° anno di età.

Lo sconto è significativo, il costo infatti è quello riferito al reddito minimo di artigiani e commercianti, circa 5240 euro deducibili per ogni anno riscattato, anziché il 33% della retribuzione media in godimento, ovvero circa 20.000 euro sia pur deducibili per ogni anno riscattato.

L'elevato costo ha scoraggiato molti giovani dal riscatto della laurea, in realtà solo il riscatto della laurea consente all'interessato di lasciare il lavoro in età non tarda.

Infatti una collega iscritta all'albo a 25 anni, anche utilizzando il cumulo non raggiungerà i 42 anni e 1 mese necessari prima del 67° anno (per i maschi i limiti sono di 43 anni e 1 mese e 68° anno).

Pertanto solo il riscatto della laurea assicura l'uscita dal lavoro anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia, attualmente stabilita per entrambi i sessi a 67 anni con indicizzazione biennale sulla base dell'aspettativa di vita.

Tuttavia resta il limite secondo il quale il riscatto agevolato interessa solo i periodi a partire dal 1.1.1996 ovvero all'interno del sistema contributivo.

In pratica i nati a partire dal 1977 e successivi che hanno iniziato il corso di laurea nel novembre 1996 potranno riscattare tutti i 6 anni in regime agevolato.

I nati in precedenza che hanno iniziato il corso di laurea prima del 1.1.1996 potranno riscattare in forma agevolata una parte del corso di laurea ma, come chiarito, potranno riscattare a tariffa piena la parte ante 1996, in tal modo potranno passare dal sistema contributivo al ben più vantaggioso sistema misto.

E' chiaro che la portata della modifica è limitata: un soggetto di 48 anni nato nel 1971 che ha iniziato il corso di laurea nel novembre 1990 potrà riscattare in forma agevolata solo 10 mesi.

Tuttavia si sta evidenziando un problema: il riscatto della laurea in questo caso agevolato può essere richiesto sia a partire dalla data di immatricolazione che retroattivamente a partire dalla data di laurea?

La questione non è indifferente, peraltro sul modulo predisposto da INPS trasparirebbe la volontà di considerare il riscatto della laurea decorrente dalla data di immatricolazione. È chiaro che in tal modo si restringe il perimetro della norma. Sarebbe auspicabile lasciare all'interessato l'opzione della scelta soppesando i vantaggi dell'agevolazione o quelli di scollinare sul misto.

Si fa presente che il cumulo con i contributi Enpam e delle Casse professionali non è stato concesso per la quota 100.

Non sono stati accolti emendamenti tendenti a valorizzare anche per quota 100 i periodi di iscrizione all'albo. Il cumulo pertanto pur avendo anticipato la pensione per moltissimi colleghi è ancora gravato di alcune penalizzazioni : non valido per quota 100, non utile per raggiungere i

18 anni al 31.12.1995, soggetto a liquidazione differita e con l'obbligo di pagare i riscatti completamente prima della pensione.

Si tratta pertanto di un primo contributo, dopo il cumulo, per valorizzare le carriere che richiedono un lungo iter formativo in particolare per quelle mediche e sanitarie.

In attesa di verificare con la conversione definitiva in legge che avverrà entro il 30 marzo 2019 registriamo un piccolo miglioramento, ma molto resta da fare.

Giorgio Cavallero

Segretario Generale Cosmed

ATTO CAMERA n. 1637 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI” –

La “quota 100” indubbiamente risolve alcuni problemi, attenua la Legge Fornero, restituisce qualcosa dopo anni di tagli selvaggi che hanno visto i pensionati e pensionandi pagare il prezzo più elevato della crisi.

Siamo però ben lungi dalle aspettative che si sono create in questi mesi imparagonabili con la realtà del testo. Tuttavia si può e si poteva fare di più, sia affrontando i problemi strutturali del sistema che migliorando il testo.

Sui problemi di fondo appare indifferibile agire nei prossimi mesi ed anni per restituire credibilità ed equità al sistema previdenziale in particolare:

- Separare la previdenza dall’assistenza in quanto la prima è finanziata in gran parte dai contributi dei lavoratori che hanno destinato le proprie risorse nella previdenza e sono dei veri e propri creditori dello Stato mentre la seconda va finanziata esclusivamente dalla fiscalità generale.
- Superare la jungla contributiva con aliquote fortemente differenziate, ma sempre penalizzanti per il lavoro dipendente.
- Favorire la presenza in servizio con misure normative di accompagnamento alla pensione (riduzione dell’orario di lavoro, esenzione da lavoro a turni notturno e festivo, incremento dei giorni di ferie, modifica delle mansioni al raggiungimento di una determinata età).
- Contrastare l’evasione contributiva che si accompagna inesorabilmente all’evasione fiscale evitando condoni e sconti contributivi per le nuove assunzioni che depauperano gli accantonamenti previdenziali dei giovani.
- Liberalizzare gradualmente l’età pensionabile che con il sistema contributivo non costituisce un elemento discriminante per la tenuta del sistema anche se la riduzione dell’età pensionabile comporta una disponibilità di cassa attualmente non presente.
- Eliminare privilegi e discriminazioni frutto anche di continue mini riforme parziali che compromettono la fiducia e la credibilità del sistema pensionistico.
- Incentivare il risparmio finalizzato alla previdenza privilegiandolo rispetto ad altre forme di investimento.

In questo senso il progetto di legge non interviene radicalmente limitandosi ad affrontare aspetti significativi ma parcellari.

Nello specifico del testo in conversione

- 1) Si richiede **l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 14** che vieta al pensionato attività lavorative se non occasionali nel limite di 5000 euro annui. Si tratta di una misura anacronistica che rischia di alimentare il lavoro nero, inoltre comporta minori entrate fiscali e contributive. Le attività lavorative dei pensionati senza sconti dovrebbero essere valorizzate. In alternativa andrebbe attenuato il regime ponendo un tetto ragionevole, come in passato, oltre il quale viene decurtata la pensione.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 14 COMMA 3

"Il comma 3 dell'art.14 è abrogato"

O in alternativa

All'articolo 14, il comma 3 è sostituito con il seguente: "La pensione quota 100 non è cumulabile con redditi complessivi da lavoro dipendente o autonomo superiori a cinque volte il minimo Inps".

- 2) Si richiede **l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 14** che discrimina i dipendenti pubblici rispetto agli altri lavoratori imponendo loro una finestra di sei mesi anziché di tre mesi. Non si comprende la ratio di tale discriminazione comprensibile solo in parte per gli insegnanti che devono completare l'anno scolastico.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 14 COMMA 6

"Il comma 6 dell'art.14 è abrogato"

- 3) Si richiede che ai fini del conteggio per conseguire i 38 anni di contribuzione **siano conteggiati i contributi in tutte le gestioni previdenziali e non solo in quelle gestite dall'INPS.**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 14 COMMA 1

“Al primo periodo dell’art.14 comma 1 dopo le parole *“In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”*, aggiungere le seguenti parole *“ nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.”*.

- 4) Si richiede la **sterilizzazione dell’indicizzazione** con l’aspettativa di vita non solo per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica ma **anche per il pensionamento di vecchiaia che dal gennaio 2019 è salito a 67 anni**. Si penalizzano soggetti che hanno sofferto periodi di disoccupazione o che hanno conseguito la prima occupazione tardivamente.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 15 COMMA 1

All’articolo 15, comma 1, dopo le seguenti parole: *“1. Il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:*

*«10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti», **aggiungere** il seguente capoverso: *“Parimenti l’accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi”*.*

- 5) Si richiede di **non limitare l’opzione donna alle nate nell’anno 1960** e precedenti ma di rendere la misura strutturale senza proseguire con continue proroghe annuali che creano incertezza sull’esigibilità della norma.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 15 COMMA 1

Al comma 1 dell'art.15 le parole "31.12.2018" sono sostituite con il termine "31.12.2021"

- 6) Si richiede di **estendere la possibilità del riscatto agevolato perlomeno fino al cinquantesimo** anno e non di limitarlo esclusivamente al sistema contributivo post 1996. Trattasi di soggetti che non accederanno alla pensione per molti anni.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 20 COMMI 1 e 6

"Al comma 6 dell'articolo 20 sostituire la parola "quarantacinquesimo" con "cinquantesimo"

"Al comma 1 dell'articolo 20 eliminare le seguenti parole: "privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995"; e conseguentemente abrogare il comma 2 dell'articolo 20".

- 7) **Si richiede che la detassazione del TFS** non sia limitato alle liquidazioni fino a 50.000 euro. Si tratta di un credito che i dipendenti pubblici vantano nei confronti dell'erario. Il sequestro della liquidazione da parte dello Stato sarà comunque oggetto di pronunciamento della Corte Costituzionale in tempi brevi. Si ritiene che gli interessi per avere l'anticipo di quanto dovuto e regolarmente percepito dai dipendenti privati debba essere integralmente detratto dalle imposte dovute.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 24 COMMA 2

"Abrogare il comma 2 dell'articolo 24"

- 8) **Le liquidazioni dei dipendenti pubblici vengono erogate con modalità rateale differita**, a differenza dei lavoratori privati che la percepiscono per intero poche settimane dopo la cessazione. Tale discriminazione già pesante per le pensioni "Fornero" è ancora più severa sia per le pensioni erogate mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n.232 nonché ai fruitori del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 14 della presente legge. Per questi pensionati la prima rata decorre 12 mesi dopo il raggiungimento del limite della pensione di vecchiaia attualmente stabilito in 67 anni per gli anni 2019-2020. Pertanto per questi pensionati la prima rata di liquidazione è prevista a 68 anni, la seconda a 69 anni e la terza a 70 anni. In realtà si tratta di un'interpretazione dell'Inps diventata prassi consolidata che non considera il limite ordinamentale per i dipendenti pubblici tuttora fissato a 65 anni e che dovrebbe consentire l'erogazione della liquidazione a partire dai 66 anni in ogni caso. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione del sequestro della liquidazione

dei dipendenti pubblici prevista per il prossimo 17 aprile si tratta di attuare i termini, anche per rendere più appetibile la quota 100 altrimenti penalizzante per quanto riguarda l'erogazione del TFS/TFR perfino nei confronti della Legge Fornero. È intollerabile per un sessantaduenne attendere il completamento del pagamento della liquidazione fino a 70 anni ovvero ben otto anni dopo l'avvenuta quiescenza.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ARTICOLO 24 COMMA 2

All'articolo 23 aggiungere il seguente comma *“Le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici previste dall'articolo 1 commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013 n.147 si applicano anche ai pensionati che hanno avuto accesso al trattamento di quiescenza mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n.232 nonché ai fruitori del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 14 della presente legge”*

In alternativa

“In considerazione del limite ordinamentale fissato per i dipendenti pubblici a 65 anni, limite equiparato alla pensione di vecchiaia per i dipendenti pubblici, il pagamento rateale e i termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici previste dall'articolo 1 commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013 n.147 non possono essere differiti, in ogni caso, per quanto riguarda la prima rata oltre i 12 mesi dal 65° anno di età e per le rate successive oltre il 67° e 68° mese”.

Si ritiene infine che l'accoglimento di questi emendamenti oltre a migliorare l'equità del provvedimento può contribuire a limitare significativamente il contenzioso nei confronti degli Enti pensionistici

GRADUATORIE SSN

1. **Ripristino delle graduatorie degli idonei.** Limitare la validità delle graduatorie ai soli posti messi a concorso significa moltiplicare le procedure concorsuali con oneri finanziari e sprechi di risorse. Inoltre si rallenta il processo di turnover quando occorrerebbe accelerarlo per l'esodo di dipendenti pubblici incrementato da pensionamenti fisiologici e prodotti dalla quota 100. Inevitabile il ricorso a assunzioni temporanee con un'ulteriore implementazione del precariato che contraddice le politiche di contenimento da tutti auspicate

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

"Sopprimere il comma 361 dell'articolo 1 legge 30 dicembre 2018 n.145".

2. **Eliminare le limitazioni alle assunzioni nel SSN.** Nonostante la nota carenza di personale medico e sanitario Servizio Sanitario Nazionale che sta mettendo a rischio la funzionalità di servizi essenziali, sono state poste gravi limitazioni per l'espletamento dei concorsi nel SSN. Paradossalmente queste limitazioni non sono state previste per il sistema scolastico e il mondo artistico musicale nonché del balletto. Si tratta di riconoscere l'emergenza consentendo alle Aziende sanitarie la normale articolazione dei concorsi. In tal modo si migliora il provvedimento della legge di semplificazione che riconoscendo particolare rilevanza al SSN posticipava gli effetti della norma

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

"Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo la parola "coreutica" aggiungere le seguenti parole "nonché al personale medico, tecnico-professionale, amministrativo e infermieristico delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Di conseguenza abrogare la lettera a) comma 1 dell'articolo 9-bis della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. **Albo degli idonei e specialisti.** Si tratta di intervenire sulla drammatica carenza di medici specialisti favorendo la mobilità e l'incontro tra domanda ed offerta. Occorre evitare che in mancanza di partecipanti a concorsi e avvisi le Aziende sanitarie ricorranò in prima istanza a personale privo di specializzazione assunto con varie tipologie di lavoro atipico con ulteriore precarizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e privando i cittadini della necessaria assistenza specialistica

COSMED

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

“In considerazione della grave carenza di personale medico specialistico e la difficoltà di reclutamento, la Funzione Pubblica istituisce un albo degli idonei in cui sono inseriti medici specialisti utilmente inseriti nelle graduatorie concorsuali di cui è possibile l’assunzione immediata, con periodo di prova. Inoltre viene istituito un albo dei medici specialisti in possesso dei titoli per la dirigenza medica a cui possono accedere a domanda i medici specialisti che intendono passare a rapporto di dipendenza previa procedura concorsuale”.

Il Segretario Generale

COSMeD

Dott. Giorgio Cavallero

COSMeD

Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Telefono 0648903521 - Fax 0648919462
E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it
E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it
www.confederazionecosmed.it